



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

SETTORE	ORDINANZA SINDACALE
Servizi alle imprese	Numero 28 del 14/10/2025

OGGETTO: POSTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, che disciplinano i limiti di esercizio e i periodi di accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, attribuendo ai Sindaci, in presenza di comprovate esigenze, il potere di modificarli;
- il Regolamento (UE) n. 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico.

Preso atto che:

- la Città di Carmagnola è inserita nella zona climatica E ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, con un periodo di esercizio degli impianti termici compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile e un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere;

Considerato che:

- le attuali condizioni meteorologiche registrano temperature superiori alle medie stagionali;
- la Città di Carmagnola è fortemente impegnata nelle politiche di sostenibilità ambientale e di riduzione delle emissioni inquinanti;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici a livello locale;
- negli ultimi giorni si sono registrati, in ambito provinciale, superamenti del valore limite giornaliero del particolato atmosferico (PM10);
- le misure di contenimento del consumo di gas naturale adottate negli anni scorsi hanno prodotto effetti virtuosi in termini di risparmio energetico e riduzione dell'inquinamento;
- la normativa nazionale ed europea in materia di efficienza energetica e utilizzo del gas è orientata alla riduzione dei consumi e della domanda complessiva di energia;

Ritenuto pertanto che:

- le circostanze sopra indicate costituiscano le **comprovate esigenze** di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013

ORDINA

- la riduzione del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, posticipandone **l'accensione alla data del 20/10/2025**.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013 le disposizioni non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Restano fermi gli ulteriori limiti di esercizio previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 (durata massima di 14 ore giornaliere e temperatura ambiente massima di 19°C, con 2°C di tolleranza).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio Online e sul sito internet istituzionale della Città di Carmagnola.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Carmagnola, 14/10/2025

Il Sindaco
GAVEGLIO IVANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa